

Bruxelles, 9.3.2022  
C(2022) 631 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**del**

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche**

## ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139 sono inserite le seguenti sezioni 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31:

### **"4.26. FASI PRECOMMERCIALI DELLE TECNOLOGIE AVANZATE DI PRODUZIONE DI ENERGIA A PARTIRE DA PROCESSI NUCLEARI CON UNA QUANTITÀ MINIMA DI RIFIUTI DEL CICLO DEL COMBUSTIBILE**

#### ***Descrizione dell'attività***

Ricerca, sviluppo, dimostrazione e realizzazione di impianti innovativi per la generazione di energia elettrica, su licenza delle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, che producono energia a partire da processi nucleari con una quantità minima di rifiuti del ciclo del combustibile.

L'attività è associata ai codici NACE M72 e M72.1, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un'attività economica di questa categoria è un'attività di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa tutti i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

#### ***Criteri di vaglio tecnico***

---

Criteri generali afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al principio "non arrecare un danno significativo" ("DNSH")

---

1. Il progetto connesso all'attività economica ("il progetto") è situato in uno Stato membro che soddisfa tutti i seguenti criteri:
  - a) lo Stato membro ha recepito pienamente le direttive 2009/71/Euratom<sup>\*1</sup> e 2011/70/Euratom<sup>\*2</sup> del Consiglio;
  - b) lo Stato membro si conforma al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") e alla normativa adottata su tale base, in particolare alle direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom del Consiglio<sup>\*3</sup>, nonché al diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale adottato a norma dell'articolo 192 TFUE, in particolare alle direttive 2011/92/UE<sup>\*4</sup> e 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>\*5</sup>;
  - c) lo Stato membro dispone, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, di un fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e di un fondo per la disattivazione nucleare combinabili tra loro;
  - d) lo Stato membro ha dimostrato che, al termine della vita utile stimata della centrale nucleare, disporrà di risorse sufficienti a coprire i costi stimati della gestione dei rifiuti radioattivi e delle attività di disattivazione in conformità con la raccomandazione 2006/851/Euratom della Commissione<sup>\*6</sup>;
  - e) lo Stato membro dispone di impianti di smaltimento finale in esercizio per tutti i rifiuti radioattivi ad attività molto bassa, bassa e intermedia, notificati alla Commissione a norma dell'articolo 41 del trattato Euratom o dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio e inclusi nel programma nazionale aggiornato a norma della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio;

- f) lo Stato membro dispone di un piano documentato suddiviso in fasi dettagliate per l'entrata in funzione, entro il 2050, di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi ad alta attività, che descrive tutti i seguenti elementi:
- i) i progetti o i piani e le soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
  - ii) i progetti o i piani per la fase successiva alla chiusura dell'impianto di smaltimento, anche per il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli, e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza dell'impianto nel lungo periodo;
  - iii) le responsabilità per l'attuazione del piano e gli indicatori fondamentali di prestazione per monitorare i progressi compiuti;
  - iv) le valutazioni dei costi e i regimi di finanziamento.

Ai fini della lettera f), gli Stati membri possono utilizzare i piani redatti nell'ambito del programma nazionale previsto dagli articoli 11 e 12 della direttiva 2011/70/Euratom.

2. Il progetto rientra in un programma di ricerca finanziato dall'Unione oppure è stato notificato alla Commissione in conformità dell'articolo 41 del trattato Euratom o dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, secondo si applichi l'una o l'altra delle suddette disposizioni, la Commissione ha fornito il proprio parere sul progetto in conformità dell'articolo 43 del trattato Euratom e sono state affrontate in maniera soddisfacente tutte le questioni sollevate nel parere che sono pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dei criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
3. Lo Stato membro si è impegnato a presentare ogni cinque anni alla Commissione, per ciascun progetto, una relazione in merito a tutti i seguenti aspetti:
- a) l'adeguatezza delle risorse accumulate di cui al punto 1, lettera c);
  - b) i progressi effettivamente compiuti nell'attuazione del piano di cui al punto 1, lettera f).

Sulla base delle relazioni la Commissione esamina l'adeguatezza delle risorse accumulate del fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del fondo per la disattivazione nucleare di cui al punto 1, lettera c), nonché i progressi nell'attuazione del piano documentato di cui al punto 1, lettera f), e può trasmettere un parere allo Stato membro.

4. L'attività è conforme alle disposizioni nazionali di recepimento della normativa di cui al punto 1), lettere a) e b), anche per quanto riguarda la valutazione, in particolare attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari situate nel territorio dell'Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l'attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell'impianto nucleare:
- a) ha presentato una dimostrazione di sicurezza nucleare la cui portata e il cui livello di dettaglio sono proporzionati alla potenziale entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianti nucleare e al suo sito (articolo 6, lettera b), della direttiva 2009/71/Euratom);

- b) ha adottato misure di difesa in profondità volte ad assicurare, tra le altre cose, la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale (articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom);
  - c) ha proceduto a un'adeguata valutazione specifica per il sito e per l'impianto allorché richiede una licenza per costruire o gestire una centrale nucleare (articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom).
5. L'attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme.
6. I rifiuti radioattivi di cui al punto 1, lettere e) e f), sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che non esista un accordo tra lo Stato membro e lo Stato membro di destinazione, come stabilito nella direttiva 2011/70/Euratom. In tal caso lo Stato membro di destinazione dispone di programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi e di un idoneo impianto di smaltimento in esercizio, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2011/70/Euratom.

Ulteriori criteri afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

L'attività produce o è destinata a produrre energia elettrica utilizzando energia nucleare. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica da energia nucleare sono inferiori al valore limite di 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh.

La riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita è calcolata utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018.

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Ulteriori criteri afferenti al principio "non arrecare un danno significativo" ("DNSH")

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.</p> <p>L'attività è conforme ai requisiti di cui all'articolo 6, lettera b), all'articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom.</p> <p>L'attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom attuati in conformità con gli orientamenti internazionali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA) relativamente ai rischi estremi di origine naturale, comprese le inondazioni e le condizioni meteorologiche estreme.</p>
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.</p> <p>I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi.</p> <p>Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell'entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) la temperatura massima del corpo di acqua dolce ricevente dopo la miscelazione, e</li> <li>(b) la differenza massima di temperatura tra le acque di raffreddamento scaricate e il corpo di acqua dolce ricevente.</li> </ul> <p>Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o secondo valori soglia in linea con il diritto dell'Unione.</p> <p>L'attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC).</p> <p>Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.</p>
<p>(4) Transizione verso un'economia circolare</p>	<p>È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto.</p> <p>In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom.</p> <p>È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom.</p> <p>Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.</p>

	<p>Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione.</p>
<p>(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi.</p> <p>Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.</p> <p>Gli scarichi radioattivi nell'aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom<sup>*7</sup> e 2013/59/Euratom.</p> <p>Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom.</p> <p>Il progetto può contare su un'adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla disposizione della direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un'alternativa allo smaltimento.</p>
<p>(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.</p> <p>Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.</p> <p>Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione.</p> <p>I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette.</p>

#### **4.27. COSTRUZIONE ED ESERCIZIO SICURO DI NUOVE CENTRALI NUCLEARI PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA O DI CALORE, ANCHE AI FINI DELLA PRODUZIONE DI IDROGENO, CON L'AUSILIO DELLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI**

Ai fini della presente sezione "per migliori tecnologie disponibili" si intendono tecnologie che sono pienamente conformi alle prescrizioni della direttiva 2009/71/Euratom e che rispettano appieno i parametri tecnici più recenti delle norme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nonché gli obiettivi di sicurezza e i livelli di riferimento dell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA).

##### ***Descrizione dell'attività***

Costruzione ed esercizio sicuro di nuovi impianti nucleari, per i quali le autorità competenti degli Stati membri abbiano concesso il permesso di costruzione entro il 2045 in conformità della legislazione nazionale applicabile, per la generazione di energia elettrica o calore di processo, anche a fini di teleriscaldamento o per processi industriali quali la produzione di idrogeno (nuovi impianti nucleari), e miglioramenti della loro sicurezza.

L'attività è associata ai codici NACE D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un'attività economica di questa categoria è un'attività di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa tutti i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

##### ***Criteri di vaglio tecnico***

---

Criteri generali afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al principio "non arrecare un danno significativo" ("DNSH")

---

1. Il progetto connesso all'attività economica ("il progetto") è situato in uno Stato membro che soddisfa tutti i seguenti criteri:
  - a) lo Stato membro ha recepito pienamente le direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom del Consiglio;
  - b) lo Stato membro ottempera alle disposizioni del trattato Euratom e del diritto derivato, in particolare le direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom, nonché al diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale adottato a norma dell'articolo 192 TFUE, in particolare le direttive 2011/92/UE e 2000/60/CE.
  - c) lo Stato membro dispone, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, di un fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e di un fondo per la disattivazione nucleare combinabili tra loro;
  - d) lo Stato membro ha dimostrato che, al termine della vita utile stimata della centrale nucleare, disporrà di risorse sufficienti a coprire i costi stimati della gestione dei rifiuti radioattivi e delle attività di disattivazione in conformità con la raccomandazione 2006/851/Euratom;
  - e) lo Stato membro dispone di impianti di smaltimento finale in esercizio per tutti i rifiuti radioattivi ad attività molto bassa, bassa e intermedia, notificati alla Commissione a norma dell'articolo 41 del trattato Euratom o dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio e inclusi

nel programma nazionale aggiornato a norma della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio;

- f) lo Stato membro dispone di un piano documentato suddiviso in fasi dettagliate per l'entrata in funzione, entro il 2050, di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi ad alta attività, che descrive tutti i seguenti elementi:
- i) i progetti o i piani e le soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
  - ii) i progetti o i piani per la fase successiva alla chiusura dell'impianto di smaltimento, anche per il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli, e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza dell'impianto nel lungo periodo;
  - iii) le responsabilità per l'attuazione del piano e gli indicatori fondamentali di prestazione per monitorare i progressi compiuti;
  - iv) le valutazioni dei costi e i regimi di finanziamento.

Ai fini della lettera f), gli Stati membri possono utilizzare i piani redatti nell'ambito del programma nazionale previsto dagli articoli 11 e 12 della direttiva 2011/70/Euratom.

2. Il progetto applica appieno la migliore tecnologia disponibile e, dal 2025, combustibili ad alta resistenza agli incidenti. La tecnologia è certificata e approvata dal regolatore nazionale in materia di sicurezza nucleare.
3. Il progetto è stato notificato alla Commissione in conformità dell'articolo 41 del trattato Euratom o dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, secondo si applichi l'una o l'altra delle suddette disposizioni, la Commissione ha espresso il proprio parere sul progetto in conformità dell'articolo 43 del trattato Euratom e sono state affrontate in maniera soddisfacente tutte le questioni sollevate nel parere che sono pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dei criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
4. Lo Stato membro si è impegnato a presentare ogni cinque anni alla Commissione, per ciascun progetto, una relazione in merito a tutti i seguenti aspetti:
  - a) l'adeguatezza delle risorse accumulate di cui al punto 1, lettera c);
  - b) i progressi effettivamente compiuti nell'attuazione del piano di cui al punto 1, lettera f).

Sulla base delle relazioni la Commissione esamina l'adeguatezza delle risorse accumulate del fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del fondo per la disattivazione nucleare di cui al punto 1, lettera c), nonché i progressi nell'attuazione del piano documentato di cui al punto 1, lettera f), e può trasmettere un parere allo Stato membro.

5. La Commissione riesamina, a decorrere dal 2025 e almeno ogni dieci anni, i parametri tecnici corrispondenti alla migliore tecnologia disponibile sulla base della valutazione effettuata dal gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG).
6. L'attività è conforme alle disposizioni nazionali di recepimento della normativa di cui al punto 1), lettere a) e b), anche per quanto riguarda la valutazione, in particolare

attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari situate nel territorio dell'Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l'attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell'impianto nucleare:

- a) ha presentato una dimostrazione di sicurezza nucleare la cui portata e il cui livello di dettaglio sono proporzionati alla potenziale entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianti nucleare e al suo sito (articolo 6, lettera b), della direttiva 2009/71/Euratom);
  - b) ha adottato misure di difesa in profondità volte ad assicurare, tra le altre cose, la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale (articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom);
  - c) ha proceduto a un'adeguata valutazione specifica per il sito e per l'impianto allorché richiede una licenza per costruire o gestire una centrale nucleare (articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom).
7. L'attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme.
8. I rifiuti radioattivi di cui al punto 1, lettere e) e f), sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che non esista un accordo tra lo Stato membro e lo Stato membro di destinazione, come stabilito nella direttiva 2011/70/Euratom. In tal caso lo Stato membro di destinazione dispone di programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi e di un idoneo impianto di smaltimento in esercizio, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2011/70/Euratom.

---

Ulteriori criteri afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

---

L'attività produce energia elettrica utilizzando energia nucleare. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica da energia nucleare sono inferiori al valore limite di 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh.

Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018.

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

---

---

Ulteriori criteri afferenti al principio "non arrecare un danno significativo" ("DNSH")

---

<p>(2) Adattamento ai cambiamenti climatici</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.</p> <p>L'attività è conforme ai requisiti di cui all'articolo 6, lettera b), all'articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom.</p> <p>L'attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom attuati in conformità con gli orientamenti internazionali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA) relativamente ai rischi estremi di origine naturale, comprese le inondazioni e le condizioni meteorologiche estreme.</p>
<p>(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.</p> <p>I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi.</p> <p>Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell'entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) la temperatura massima del corpo di acqua dolce ricevente dopo la miscelazione, e</li><li>(b) la differenza massima di temperatura tra le acque di raffreddamento scaricate e il corpo di acqua dolce ricevente.</li></ul> <p>Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o secondo valori soglia in linea con il diritto dell'Unione.</p> <p>L'attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC).</p> <p>Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.</p>

---

<p>(4) Transizione verso un'economia circolare</p>	<p>È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto.</p> <p>In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom.</p> <p>È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom.</p> <p>Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.</p> <p>Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione.</p>
<p>(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi.</p> <p>Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.</p> <p>Gli scarichi radioattivi nell'aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom e 2013/59/Euratom.</p> <p>Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom.</p> <p>Il progetto può contare su un'adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo</p>

	<p>termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un'alternativa allo smaltimento.</p>
<p>(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.</p> <p>Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.</p> <p>Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione.</p> <p>I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette.</p>

#### **4.28. Produzione di energia elettrica a partire dall'energia nucleare in impianti esistenti**

##### *Descrizione dell'attività*

Modifica di impianti nucleari esistenti finalizzata al prolungamento, autorizzato entro il 2040 dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità del diritto nazionale applicabile, della durata di servizio in esercizio sicuro degli impianti nucleari che producono energia elettrica o calore a partire dall'energia nucleare ("centrali nucleari").

L'attività è associata ai codici NACE D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un'attività economica di questa categoria è un'attività di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa tutti i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

##### *Criteri di vaglio tecnico*

Criteri generali afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al principio "non arrecare un danno significativo" ("DNSH")

1. Il progetto connesso all'attività economica ("il progetto") è situato in uno Stato membro che soddisfa tutti i seguenti criteri:
  - a) lo Stato membro ha recepito pienamente le direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom del Consiglio;
  - b) lo Stato membro ottempera alle disposizioni del trattato Euratom e del diritto derivato, in particolare le direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom, nonché del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale adottato a norma dell'articolo 192 TFUE, in particolare le direttive 2011/92/UE e 2000/60/CE.

- c) lo Stato membro dispone, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, di un fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e di un fondo per la disattivazione nucleare combinabili tra loro;
- d) lo Stato membro ha dimostrato che, al termine della vita utile stimata della centrale nucleare, disporrà di risorse sufficienti a coprire i costi stimati della gestione dei rifiuti radioattivi e delle attività di disattivazione in conformità con la raccomandazione 2006/851/Euratom;
- e) lo Stato membro dispone di impianti di smaltimento finale in esercizio per tutti i rifiuti radioattivi ad attività molto bassa, bassa e intermedia, notificati alla Commissione a norma dell'articolo 41 del trattato Euratom o dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio e inclusi nel programma nazionale aggiornato a norma della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio;
- f) per i progetti autorizzati dopo il 2025, lo Stato membro dispone di un piano documentato suddiviso in fasi dettagliate per l'entrata in funzione, entro il 2050, di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi ad alta attività, che descrive tutti i seguenti elementi:
  - i) i progetti o i piani e le soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
  - ii) i progetti o i piani per la fase successiva alla chiusura dell'impianto di smaltimento, anche per il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli, e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza dell'impianto nel lungo periodo;
  - iii) le responsabilità per l'attuazione del piano e gli indicatori fondamentali di prestazione per monitorare i progressi compiuti;
  - iv) le valutazioni dei costi e i regimi di finanziamento.

Ai fini della lettera f), gli Stati membri possono utilizzare i piani redatti nell'ambito del programma nazionale previsto dagli articoli 11 e 12 della direttiva 2011/70/Euratom.

2. Il progetto aggiornato integra ogni miglioramento per la sicurezza ragionevolmente attuabile e, dal 2025, usa combustibili ad alta resistenza agli incidenti. La tecnologia è certificata e approvata dal regolatore nazionale in materia di sicurezza nucleare.
3. Il progetto è stato notificato alla Commissione in conformità dell'articolo 41 del trattato Euratom o dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, secondo si applichi l'una o l'altra delle suddette disposizioni, la Commissione ha espresso il proprio parere sul progetto in conformità dell'articolo 43 del trattato Euratom e sono state affrontate in maniera soddisfacente tutte le questioni sollevate nel parere che sono pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e dei criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
4. Lo Stato membro si è impegnato a presentare ogni cinque anni alla Commissione, per ciascun progetto, una relazione in merito a tutti i seguenti aspetti:
  - a) l'adeguatezza delle risorse accumulate di cui al punto 1, lettera c);
  - b) i progressi effettivamente compiuti nell'attuazione del piano di cui al punto 1, lettera f).

Sulla base delle relazioni la Commissione esamina l'adeguatezza delle risorse accumulate del fondo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del fondo per la disattivazione nucleare di cui al punto 1, lettera c), nonché i progressi nell'attuazione del piano documentato di cui al punto 1, lettera f), e può trasmettere un parere allo Stato membro.

5. L'attività è conforme alla legislazione nazionale che recepisce la legislazione di cui al punto 1, lettere a) e b), anche per quanto riguarda la valutazione, in particolare attraverso stress test, della resilienza delle centrali nucleari dell'Unione di fronte a rischi estremi di origine naturale, compresi i terremoti. Di conseguenza l'attività si svolge sul territorio di uno Stato membro nel quale il gestore dell'impianto nucleare:
  - a) ha presentato una dimostrazione di sicurezza nucleare la cui portata e il cui livello di dettaglio sono proporzionati alla potenziale entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito (articolo 6, lettera b), della direttiva 2009/71/Euratom);
  - b) ha adottato misure di difesa in profondità volte ad assicurare, tra le altre cose, la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale (articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom);
  - c) ha proceduto a un'adeguata valutazione specifica per il sito e per l'impianto allorché richiede una licenza per costruire o gestire una centrale nucleare (articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom).
6. L'attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom, integrata dai più recenti orientamenti internazionali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA), contribuendo a migliorare la resilienza delle centrali nucleari nuove ed esistenti e la loro capacità di far fronte a rischi estremi di origine naturale, comprese inondazioni e condizioni meteorologiche estreme.
7. I rifiuti radioattivi di cui al punto 1, lettere e) e f), sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati generati, a meno che non esista un accordo tra lo Stato membro e lo Stato membro di destinazione, come stabilito nella direttiva 2011/70/Euratom. In tal caso lo Stato membro di destinazione dispone di programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi e di un idoneo impianto di smaltimento in esercizio, conformemente alle prescrizioni della direttiva 2011/70/Euratom.

---

Ulteriori criteri afferenti al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

---

L'attività produce energia elettrica utilizzando energia nucleare. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica da energia nucleare sono inferiori al valore limite di 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh.

Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018.

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

---

---

Ulteriori criteri afferenti al principio "non arrecare un danno significativo" ("DNSH")

---

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.</p> <p>L'attività è conforme ai requisiti di cui all'articolo 6, lettera b), all'articolo 8 ter, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 8 quater, lettera a), della direttiva 2009/71/Euratom.</p> <p>L'attività soddisfa i requisiti della direttiva 2009/71/Euratom attuati in conformità con gli orientamenti internazionali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dell'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA) relativamente ai rischi estremi di origine naturale, comprese le inondazioni e le condizioni meteorologiche estreme.</p>
(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.</p> <p>I rischi di degrado ambientale connessi alla conservazione della qualità dell'acqua e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e affrontati, conformemente a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato in consultazione con i portatori di interessi.</p> <p>Al fine di limitare le anomalie termiche associate allo scarico di calore di scarto, il gestore di una centrale nucleare situata nell'entroterra che preleva acqua da un fiume o da un lago per il raffreddamento a umido a ciclo aperto (once-through) controlla:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la temperatura massima del corpo di acqua dolce ricevente dopo la miscelazione, e</li><li>b) la differenza massima di temperatura tra le acque di raffreddamento scaricate e il corpo di acqua dolce ricevente.</li></ul> <p>Il controllo della temperatura è attuato conformemente alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o secondo valori soglia in linea con il diritto dell'Unione.</p> <p>L'attività è conforme alle norme Industry Foundation Classes (IFC).</p> <p>Le attività nucleari sono svolte nel rispetto dei requisiti relativi alle acque destinate al consumo umano di cui alla direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.</p>

---

<p>(4) Transizione verso un'economia circolare</p>	<p>È in atto un piano di gestione dei rifiuti radioattivi e non radioattivi che garantisce il massimo riutilizzo o riciclaggio di tali rifiuti al termine del ciclo di vita conformemente alla gerarchia dei rifiuti, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto.</p> <p>In fase di esercizio e disattivazione è ridotta al minimo la quantità di rifiuti radioattivi ed è portata al massimo quella di materiali a rilascio incondizionato, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom e ai requisiti di radioprotezione fissati nella direttiva 2013/59/Euratom.</p> <p>È predisposto un regime di finanziamento che garantisce finanziamenti adeguati per tutte le attività di disattivazione e per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità alla direttiva 2011/70/Euratom e alla raccomandazione 2006/851/Euratom.</p> <p>Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.</p> <p>Nelle relazioni degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom sono trattati gli elementi pertinenti della presente sezione.</p>
<p>(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>Le emissioni non radioattive sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi.</p> <p>Per le centrali nucleari con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.</p> <p>Gli scarichi radioattivi nell'aria, nei corpi idrici e nel suolo sono conformi alle condizioni della licenza individuale per le operazioni specifiche, ove applicabili, o a valori soglia nazionali in linea con le direttive 2013/51/Euratom e 2013/59/Euratom.</p> <p>Il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono gestiti in modo responsabile e sicuro conformemente alle direttive 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom.</p> <p>Il progetto può contare su un'adeguata capacità di stoccaggio provvisorio; esistono tuttavia piani nazionali di smaltimento tesi a ridurre al minimo la durata di tale stoccaggio provvisorio, conformemente alla direttiva 2011/70/Euratom secondo cui lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo</p>

	<p>termine, rappresenta una soluzione provvisoria ma non un'alternativa allo smaltimento.</p>
<p>(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</p>	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.</p> <p>Prima della costruzione della centrale nucleare si è proceduto a una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla direttiva 2011/92/UE. Sono attuate le necessarie misure di mitigazione e di compensazione.</p> <p>Per i siti/le operazioni situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) e che possono verosimilmente incidere in modo significativo su tali aree è stata condotta, ove applicabile, un'opportuna valutazione e, sulla base delle relative conclusioni, sono attuate le necessarie misure di mitigazione.</p> <p>I siti/le operazioni non nuocciono allo stato di conservazione di alcun habitat o specie presente nelle aree protette.</p>

#### **4.29. Produzione di energia elettrica da combustibili gassosi fossili**

##### ***Descrizione dell'attività***

Costruzione o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili gassosi fossili. Questa attività non comprende la produzione di energia elettrica derivante dall'uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.7 del presente allegato e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.8 del presente allegato.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici D35.11 e F42.22, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

##### **Criteri di vaglio tecnico**

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1. L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili sono inferiori a 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh.

Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate sulla base di dati specifici del progetto, se disponibili, utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018.

---

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Se gli impianti prevedono qualsiasi forma di abbattimento (compresa la cattura del carbonio o l'uso di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio), l'attività di abbattimento soddisfa i criteri stabiliti nella pertinente sezione del presente allegato, se del caso.

Se catturata ai fini dello stoccaggio sotterraneo, la CO<sub>2</sub> che sarebbe altrimenti rilasciata durante il processo di produzione di energia elettrica è trasportata e stoccata nel sottosuolo, conformemente ai criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 5.11 e 5.12 del presente allegato;

- b) gli impianti per i quali il permesso di costruzione è rilasciato entro il 31 dicembre 2030 soddisfano tutti i seguenti criteri:
- i) le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO<sub>2</sub>e/kWh di energia generata, oppure le emissioni annue dirette di gas serra dell'attività non superano una media di 550 kg CO<sub>2</sub>e/kW della capacità dell'impianto nell'arco di vent'anni;
  - ii) l'energia elettrica da sostituire non può essere generata da fonti di energia rinnovabili, sulla base di una valutazione comparativa con l'alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità individuata; il risultato di questa valutazione comparativa è pubblicato ed è oggetto di una consultazione dei portatori di interessi;
  - iii) l'attività sostituisce un'attività di produzione di energia elettrica ad alte emissioni già esistente che usa combustibili fossili solidi o liquidi;
  - iv) la nuova capacità di produzione installata non supera di oltre il 15 % la capacità dell'impianto sostituito;
  - v) l'impianto è progettato e costruito in modo da utilizzare combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio e il passaggio all'uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio avviene entro il 31 dicembre 2035, con un impegno e un piano verificabile approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa;
  - vi) la sostituzione determina una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55 % nella durata di vita della nuova capacità di produzione installata;
  - vii) se l'attività si svolge sul territorio di uno Stato membro in cui si usa carbone per la produzione di energia, lo Stato membro si è impegnato ad eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone e ha comunicato tale impegno nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio\*<sup>8</sup> o in un altro strumento.

Il rispetto dei criteri di cui al punto 1, lettera b), è verificato da un terzo indipendente. Il verificatore terzo indipendente dispone delle risorse e delle competenze necessarie per l'esecuzione della verifica, non ha alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non partecipa allo sviluppo o alla gestione dell'attività. Verifica con la dovuta diligenza il rispetto dei criteri di vaglio tecnico, in particolare ogni anno pubblica e trasmette alla

---

---

Commissione una relazione che:

- (a) certifica il livello di emissioni dirette di gas serra di cui al punto 1, lettera b), punto i);
- (b) se del caso, valuta se le emissioni annue dirette di gas serra dell'attività stiano seguendo una traiettoria credibile per rispettare il valore limite medio nell'arco di vent'anni di cui al punto 1, lettera b), punto i);
- (c) valuta se l'attività stia seguendo una traiettoria credibile per rispettare il criterio di cui al punto 1, lettera b), punto v).

Nel procedere alla valutazione di cui al punto 1, lettera b), il verificatore terzo indipendente tiene conto in particolare delle emissioni annue dirette di gas serra programmate per ciascun anno della traiettoria, delle emissioni annue dirette di gas serra prodotte, delle ore di esercizio programmate e delle ore di esercizio effettive, nonché dell'uso programmato ed effettivo di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

Sulla base delle relazioni pervenute, la Commissione può trasmettere un parere agli operatori interessati. La Commissione tiene conto di tali relazioni al momento di effettuare il riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852.

2. L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) al momento della costruzione è installato un dispositivo di misurazione per il monitoraggio delle emissioni fisiche, come quelle derivanti dalle perdite di metano, oppure è introdotto un programma di rilevamento e riparazione delle perdite;
- b) durante il funzionamento la misurazione fisica delle emissioni è comunicata e la perdita eliminata.

3. Se l'attività miscela combustibili gassosi fossili con biocarburanti liquidi o gassosi, la biomassa agricola utilizzata per la produzione dei biocarburanti soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001, mentre la biomassa forestale soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva.

---

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.

(4) Transizione verso un'economia circolare	Non pertinente
(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione.</p> <p>Non si verificano effetti incrociati significativi.</p> <p>Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.</p>
(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

#### **4.30. Cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili**

##### *Descrizione dell'attività*

Costruzione, riqualificazione e gestione di impianti di generazione combinata di calore/freddo ed energia elettrica che utilizzano combustibili gassosi fossili. Questa attività non comprende la cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica derivante dall'uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.19 del presente allegato e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.20 del presente allegato.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

---

1. L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi sono inferiori a 100 g CO<sub>2</sub>e per 1 kWh di energia fornita dalla cogenerazione.

Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate sulla base di dati specifici del progetto, se disponibili, utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018.

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Se gli impianti prevedono qualsiasi forma di abbattimento (compresi la cattura del carbonio o l'uso di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio), l'attività di abbattimento è conforme alle sezioni pertinenti del presente allegato, se del caso. Se catturata, la CO<sub>2</sub> rilasciata durante la produzione di energia elettrica rispetta il limite di emissione di cui al punto 1 della presente sezione ed è trasportata e stoccata nel sottosuolo con modalità conformi ai criteri di vaglio tecnico per il trasporto e lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> precisati rispettivamente nelle sezioni 5.11 e 5.12 del presente allegato;

- b) gli impianti per i quali il permesso di costruzione è rilasciato entro il 31 dicembre 2030 soddisfano tutti i seguenti criteri:
- i) l'attività consente un risparmio di energia primaria di almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore; il risparmio di energia primaria è calcolato secondo la formula di cui alla direttiva 2012/27/UE;
  - ii) Le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO<sub>2</sub>e/kWh di energia generata;
  - iii) l'energia elettrica e/o il calore/freddo da sostituire non possono essere generati da fonti di energia rinnovabili, sulla base di una valutazione comparativa con l'alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità individuata; il risultato di questa valutazione comparativa è pubblicato ed è oggetto di una consultazione dei portatori di interessi;
  - iv) l'attività sostituisce un'attività esistente di produzione combinata di calore/freddo ed energia elettrica ad alte emissioni, un'attività di produzione separata di calore/freddo o un'attività di produzione separata di energia elettrica che utilizza combustibili fossili solidi o liquidi;
  - v) la nuova capacità di produzione installata non supera la capacità dell'impianto sostituito;
  - vi) l'impianto è progettato e costruito in modo da utilizzare combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio e il passaggio all'uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio avviene
-

---

entro il 31 dicembre 2035, con un impegno e un piano verificabile approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa;

- vii) la sostituzione determina una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55 % per kWh di energia generata;
- viii) la riqualificazione dell'impianto non determina un aumento della sua capacità di produzione;
- ix) se l'attività si svolge sul territorio di uno Stato membro in cui si usa carbone per la produzione di energia, lo Stato membro si è impegnato ad eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone e ha comunicato tale impegno nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 o in un altro strumento.

Il rispetto dei criteri di cui al punto 1, lettera b), è verificato da un terzo indipendente. Il verificatore terzo indipendente dispone delle risorse e delle competenze necessarie per l'esecuzione di tale verifica, non ha alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non partecipa allo sviluppo o alla gestione dell'attività. Verifica con la dovuta diligenza il rispetto dei criteri di vaglio tecnico, in particolare ogni anno pubblica e trasmette alla Commissione una relazione che:

- (a) certifica il livello di emissioni dirette di gas serra di cui al punto 1, lettera b), punto ii);
- (b) valuta se l'attività stia seguendo una traiettoria credibile per rispettare il criterio di cui al punto 1, lettera b), punto vi).

Sulla base delle relazioni pervenute, la Commissione può trasmettere un parere agli operatori interessati. La Commissione tiene conto di tali relazioni al momento di effettuare il riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852.

2. L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) al momento della costruzione è installato un dispositivo di misurazione per il monitoraggio delle emissioni fisiche, comprese quelle derivanti dalle perdite di metano, oppure è introdotto un programma di rilevamento e riparazione delle perdite;
- b) durante il funzionamento la misurazione fisica delle emissioni è comunicata e sono eliminate eventuali perdite.

---

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

---

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

---

(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
(4) Transizione verso un'economia circolare	Non pertinente
(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione.</p> <p>Non si verificano effetti incrociati significativi.</p> <p>Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.</p>
(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

#### **4.31. Produzione di calore/freddo a partire da combustibili gassosi fossili in un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti**

##### ***Descrizione dell'attività***

Costruzione, riqualificazione e gestione di impianti di produzione di calore che producono calore/freddo utilizzando combustibili gassosi fossili e sono connessi a un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE. Questa attività non comprende la produzione di calore/freddo in un sistema di teleriscaldamento efficiente derivante dall'uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.23 del presente allegato e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.24 del presente allegato.

L'attività è associata al codice NACE D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

---

1. L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla generazione di calore/freddo a partire da combustibili gassosi sono inferiori a 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018.

Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.

Se gli impianti prevedono qualsiasi forma di abbattimento (compresi la cattura del carbonio o l'uso di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio), l'attività di abbattimento è conforme alle sezioni pertinenti del presente allegato, se del caso. Se catturata, la CO<sub>2</sub> rilasciata durante la produzione di energia elettrica rispetta il limite di emissione di cui al punto 1 della presente sezione ed è trasportata e stoccata nel sottosuolo con modalità conformi ai criteri di vaglio tecnico per il trasporto e lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> precisati rispettivamente nelle sezioni 5.11 e 5.12 del presente allegato;

- b) gli impianti per i quali il permesso di costruzione è rilasciato entro il 31 dicembre 2030 soddisfano tutti i seguenti criteri:
- i) l'energia termica generata dall'attività è utilizzata in un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente quale definito nella direttiva 2012/27/UE;
  - ii) Le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO<sub>2</sub>e/kWh di energia generata;
  - iii) il calore/freddo da sostituire non può essere generato da fonti di energia rinnovabili, in base a una valutazione comparativa con l'alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità individuata; il risultato di questa valutazione comparativa è pubblicato ed è oggetto di una consultazione dei portatori di interessi;
  - iv) l'attività sostituisce un'attività di produzione di riscaldamento/raffrescamento ad alte emissioni che usa combustibili fossili solidi o liquidi;
  - v) la nuova capacità di produzione installata non supera la capacità dell'impianto sostituito;
  - vi) l'impianto è progettato e costruito in modo da utilizzare combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio e il passaggio all'uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio avviene entro il 31 dicembre 2035, con un impegno e un piano verificabile approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa;
  - vii) la sostituzione determina una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55 % per kWh di energia generata;
-

- viii) la riqualificazione dell'impianto non determina un aumento della sua capacità di produzione;
- ix) se l'attività si svolge sul territorio di uno Stato membro in cui si usa carbone per la produzione di energia, lo Stato membro si è impegnato ad eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone e ha comunicato tale impegno nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 o in un altro strumento.

Il rispetto dei criteri di cui al punto 1, lettera b), è verificato da un terzo indipendente. Il verificatore terzo indipendente dispone delle risorse e delle competenze necessarie per l'esecuzione della verifica, non ha alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non partecipa allo sviluppo o alla gestione dell'attività. Verifica con la dovuta diligenza il rispetto dei criteri di vaglio tecnico, in particolare ogni anno pubblica e trasmette alla Commissione una relazione che:

- a) certifica il livello di emissioni dirette di gas serra di cui al punto 1, lettera b), punto ii);
- b) valuta se l'attività stia seguendo una traiettoria credibile per rispettare il criterio di cui al punto 1, lettera b), punto vi).

Sulla base delle relazioni pervenute, la Commissione può trasmettere un parere agli operatori interessati. La Commissione tiene conto di tali relazioni al momento di effettuare il riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852.

2. L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) al momento della costruzione è installato un dispositivo di misurazione per il monitoraggio delle emissioni fisiche, come quelle derivanti dalle perdite di metano, oppure è introdotto un programma di rilevamento e riparazione delle perdite;
- b) durante il funzionamento la misurazione fisica delle emissioni è comunicata e sono eliminate eventuali perdite.

Non arrecare danno significativo ("DNSH")

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
(4) Transizione	Non pertinente

verso un'economia circolare	
(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	<p>L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.</p> <p>Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione.</p> <p>Non si verificano effetti incrociati significativi.</p> <p>Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.</p>
(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

\*1 Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

\*2 Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

\*3 Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

\*4 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

\*5 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

\*6 Raccomandazione 2006/851/Euratom della Commissione, del 24 ottobre 2006, concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 31).

\*7 Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

\*8 Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).